

## A PROPOSITO DEL “MATRIMONIO CIVILE PER TUTTI”. RIFLESSIONI SULLA DICHIARAZIONE DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI (4 DICEMBRE 2020)

*Veritas et Jus* 22 (2021) 113-122

Dopo la consultazione che si è svolta dal 14 marzo 2019 al 21 giugno 2019, il 1° dicembre 2020 è stato approvato dal Parlamento Svizzero il progetto di legge “Matrimonio civile per tutti”. In seguito, il Consiglio degli Stati nella sua approvazione ha incluso la variante presente nel progetto di legge del febbraio 2019 che consente alle lesbiche di accedere alla donazione di sperma. La Conferenza dei Vescovi svizzeri (CVS) il 4 dicembre 2020 ha reagito in una lunga dichiarazione, riprendendo in gran parte gli argomenti avanzati durante la consultazione<sup>1</sup>. Consapevole di essere in presenza di gravi questioni etiche, la CVS non può accettare il progetto “Matrimonio per tutti” in questa forma. La dichiarazione inizia con l’affermazione solenne del principio di non discriminazione. Ogni forma di discriminazione è da sradicare dalla società. Il testo della CVS esprime la consapevolezza che il progetto di legge va incontro a diverse esigenze sorte nella società gli ultimi anni proprio nel nome della non discriminazione delle coppie dello stesso sesso. La CVS propone un ap-

\* **André-Marie Jerumanis** è Professore ordinario di teologia morale e Direttore del Centro Studi Hans Urs von Balthasar presso la Facoltà di Teologia di Lugano. È inoltre membro del Comitato bioetico della Conferenza dei Vescovi svizzeri nonché della Pontificia Accademia di Teologia.

<sup>1</sup> Cfr. *Dichiarazione della Conferenza dei vescovi svizzeri sul «Matrimonio civile per tutti»*, 4 dicembre 2020 (Testo approvato dalla 329ª assemblea ordinaria della Conferenza dei vescovi svizzeri, 14-16 settembre 2020 a Delémont), in <https://www.ivescovi.ch/matrimonio-civile-per-tutti-2/>.

proccio inclusivo delle persone dello stesso sesso che hanno deciso di vivere insieme, optando di correggere la legge sull'unione domestica registrata, entrata in vigore nel 2007, e proponendo degli adeguamenti del diritto al fine di evitare ogni ingiusta discriminazione. Ricordiamo che papa Francesco stesso si è sempre mostrato favorevole ad un approccio inclusivo, pronunciandosi in favore di un regolamento che riconoscerebbe lo statuto di "unione civile" senza per questo riconoscere lo statuto di matrimonio come tale<sup>2</sup>.

### 1. Discriminazione o differenziazione?

Secondo la CVS occorre precisare la terminologia che viene utilizzata e ciò che con il progetto di legge si desidera promuovere. Esiste in effetti una differenza tra discriminazione e differenziazione. Nel dibattito pubblico questa sfumatura viene spesso trascurata e ignorata. Una legittima differenziazione non è automaticamente discriminazione, anche se sotto alcune differenziazioni possono nascondersi discriminazioni<sup>3</sup>. È proprio in questo spirito che secondo la CVS la

<sup>2</sup> Cfr. PAPA FRANCESCO – D. WOLTON, *Dio è un poeta. Un dialogo inedito sulla politica e la società*, Milano 2017. L'approccio inclusivo di Papa Francesco distingue però sempre due piani, quello del matrimonio e quello delle convivenze civili. Si è molto discusso su ciò che intenda per unioni civili o convivenze civili, ma si deve cogliere dalle sue affermazioni l'intenzione di fondo, ossia quella di colmare un vuoto giuridico al livello della società civile per evitare una situazione di discriminazione. Papa Francesco tuttavia sottolinea che in nessun caso questo deve portare ad una confusione con il matrimonio. Nell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* scrive: «Nel corso del dibattito sulla dignità e la missione della famiglia, i Padri sinodali hanno osservato che "circa i progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali, non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia"» (AL 251). Recentemente ha approvato, il 15 marzo 2021, una risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede (*Responsum* della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un *dubium* circa la benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso), nella quale si afferma chiaramente che la Chiesa non può impartire la be-

differenziazione «permette talvolta di far valere meglio gli interessi delle minoranze»<sup>4</sup>. La differenziazione può aiutare a raggiungere la parità di trattamento delle minoranze e nel contempo far prevalere al meglio le peculiarità e i diritti di tutti. La CVS vede il pericolo di voler risolvere i problemi di discriminazione ignorando le differenze tra gli individui. In questo spirito «La CVS promuove la ricerca di una soluzione che tenga conto delle richieste giustificate delle persone LGBT+ di vedersi riconosciuta la parità di trattamento per quanto concerne il diritto in materia di cittadinanza e delle prestazioni sociali. Tale soluzione dovrebbe comportare una differenziazione positiva per tutti, che permetta al tempo stesso la considerazione delle diversità e il rispetto dei diritti del bambino»<sup>5</sup>.

nedizione a unioni di persone dello stesso sesso. Per intendere in modo corretto questo rifiuto, che non significa esclusione dalla vita della Chiesa, occorre leggerlo sempre alla luce delle indicazioni che lo stesso Papa Francesco dà nell'*Amoris laetitia* a livello pastorale, nel capitolo 8: *Accompagnare, discernere e integrare la fragilità*.

- <sup>3</sup> Cfr. M. BORGETTO, *Égalité, différenciation et discrimination: ce que dit le droit*, in *Informations sociales* 148/4 (2008) 8-17. Nell'articolo sono messe bene in evidenza le dovute sfumature nel coniugare uguaglianza, discriminazione illegittima e differenziazione. L'autore mostra che il principio di uguaglianza si basa sul divieto di qualsiasi forma di distinzione tra individui. Da un punto di vista legale, la discriminazione è riprovevole quando rientra in criteri illegittimi vietati dalla legge. Per promuovere l'uguaglianza reale e quindi ridurre le disuguaglianze tra categorie di individui, le differenziazioni vengono, di fatto, introdotte nella legge; cfr. anche A. GÄCHTER, *Diversity Management als Anti-Diskriminierungsstrategie*, in A. SCHERR – A. EL-MAFAALANI – G. YÜKSEL, *Handbuch Diskriminierung*, Heidelberg 2017, 657-681.
- <sup>4</sup> *Dichiarazione della Conferenza dei vescovi svizzeri sul «Matrimonio civile per tutti»*.
- <sup>5</sup> *Ibid.*

## 2. Conseguenze sulla filiazione e sull'accesso alla Procreazione medicalmente assistita (PMA)

Non si possono non considerare le conseguenze sulla filiazione e sull'accesso alla procreazione medicalmente assistita collegate a questioni etiche delicate e complesse che spesso vengono taciute nel dibattito o considerate come secondarie. Nel nome del principio dell'autonomia, interpretato nel contesto dell'individualismo predominante, si dimentica la dimensione relazionale della libertà. La comprensione stessa dei diritti individuali è condizionata da una antropologia individualista<sup>6</sup>. Molto giustamente, viene ricordato che il matrimonio civile non è soltanto un riconoscimento pubblico dei sentimenti reciproci, essendo il suo scopo l'iscrizione della filiazione in un'istituzione stabile, in particolare per la protezione della madre (*matri-monium*) e del bambino. In tal senso il matrimonio civile è normato per la fondazione della famiglia. Ora, per raggiungere tale scopo, le coppie dello stesso sesso devono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (PMA). Come sottolinea la CVS, «nessuno possiede il diritto *al* bambino; al contrario, vi sono i diritti *del* bambino»<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Cfr. I. SANNA, *L'antropologia cristiana tra modernità e postmodernità* (BTC 116), Brescia 2012<sup>4</sup>; Id., *L'identità aperta. Il cristiano e la questione antropologica* (BTC 132), Brescia 2019<sup>2</sup>; E. SADIN, *L'ère de l'individu tyran. La fin d'un monde commun*, Paris 2020.

<sup>7</sup> *Dichiarazione della Conferenza dei vescovi svizzeri sul «Matrimonio civile per tutti»*. A questo proposito è utile ricordare la *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia* (CRC), in vigore anche in Svizzera dal 1997, che costituisce il fondamento per la regolamentazione dei doveri e dei diritti dei genitori. La CRC richiede che il bene del bambino debba essere la priorità in tutte le misure concernenti i minori. Rileviamo anche che la *Costituzione federale svizzera* garantisce ai bambini il diritto «di essere particolarmente protetti nella loro integrità e di essere promossi nel loro sviluppo» (art. 11). A proposito del diritto del bambino e del diritto alla procreazione rimandiamo ad un approfondimento etico, reperibile in M. L. TARANTINO, *Procreazione (Diritto alla)*, *Parte etica*, in AA.VV., *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, IX, Napoli 2015, 671-677; e per un approfondimento giuridico cfr. E. GIACOBBE, *Procreazione (Diritto alla)*, *Parte giuridica*, in *ibid.*, 677-690.

Per questa ragione viene ricordato che «il matrimonio civile non conferisce alcun diritto al figlio, ma è istituito per la protezione dei figli nati da un'unione coniugale»<sup>8</sup>. Di conseguenza «la CVS si oppone in modo generale all'accesso alla PMA (anche) per le coppie dello stesso sesso, in considerazione del diritto del bambino alla conoscenza della propria ascendenza genetica. Sottolinea il rischio di apertura alla maternità surrogata, vietata giustamente in Svizzera per motivi di protezione della madre e del bambino»<sup>9</sup>. La CVS segnala in particolare la sofferenza e le difficoltà generate dall'impossibilità di conoscere la propria origine biologica che incontrano quei bambini nella costruzione di sé stessi. Occorre essere attenti a non creare nuove discriminazioni all'inizio della vita umana e proporre una soluzione inclusiva per le coppie dello stesso sesso.

### 3. Principio di giustizia e vulnerabilità

Nell'epoca attuale, quando si vuole giustamente lottare contro la discriminazione delle coppie omosessuali, si rischia con risposte unilaterali di cadere in altre forme di discriminazione<sup>10</sup>. La posizione dei Vescovi svizzeri sul "matrimonio civile per tutti" è da intendere in questo senso. In effetti, se da una parte si tratta di rispettare l'autonomia delle persone omosessuali in una società democratica liberale, è anche vero che occorre rispettare un principio di giustizia nei

<sup>8</sup> *Dichiarazione della Conferenza dei vescovi svizzeri sul «Matrimonio civile per tutti».*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> «L'irrompere della c.d. "procreazione medicalmente assistita" (PMA) ha ulteriormente esteso la discriminazione soprattutto quando la norma permette la generazione di embrioni umani in provetta senza destinarli immediatamente allo sviluppo nel seno materno, trasformandoli così in "materiale di scorta" o – peggio – di sperimentazione, o – peggio ancora – in residui di una selezione eugenetica», C. CASINI – M. CASINI, *Non discriminazione (principio di)*, in AA.VV., *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, IX, 491-492.

confronti dei futuri bambini che nasceranno con la PMA in una situazione familiare particolare<sup>11</sup>. La domanda da porci è se può dirsi etico e rispettoso del principio di giustizia non considerare il diritto di un bambino ad avere un padre e una madre, o metterlo in condizione di non poter conoscere uno dei genitori. Si stima che esistano in Svizzera 30 mila bambini che crescono in famiglie arcobaleno. Questi bambini possono essere nati da precedenti relazioni eterosessuali, in altri casi si trovano sin dalla nascita con genitori legati da un'unione domestica registrata, altre volte sono stati adottati, oppure accolti a scopo di affiliazione da coppie omosessuali. Ma esistevano già prima del desiderio di avere un figlio da mettere al mondo usando la PMA. Adesso con la PMA nasceranno figli in una situazione che non hanno scelto loro e in una situazione di fragilità<sup>12</sup>. Davanti a ciò, un'altra domanda da porci è se non sia prioritario considerare il diritto del più debole, che in questo caso è il bambino. Il bambino ha la priorità, perché è l'essere più vulnerabile: è incapace di difendersi, di agire, quando viene al mondo è la personificazione dell'innocenza. Scriveva Jean-Louis Bruguès, professore di etica a Friburgo: «Se la FIVET mettesse in competizione i diritti dei vari protagonisti, l'etica cristiana non avrebbe altra possibilità se non quella di arbitrare a favore dei diritti dell'innocente»<sup>13</sup>. Possiamo ricordare che nella *Dichiarazione di Barcellona*, laddove vengono enunciati i principi etici della bioetica europea, la vulnerabilità entra nella lista dei quattro principi etici di base, tra i quali vi sono l'autonomia, la dignità, l'integrità e la vulnerabilità<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Per un esame approfondito sulla questione delle implicazioni legate alla procreazione assistita e allo *status familiare*, si veda M. L. DI PIETRO, *Procreazione assistita e status familiare*, in AA.VV., *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, IX, 700-706.

<sup>12</sup> Cfr. P. B. HELZEL, *Procreazione medicalmente assistita (soggetti coinvolti nella)*, in AA.VV., *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, IX, 706-712.

<sup>13</sup> J.-L. BRUGUÈS, *Fecondazione artificiale: una scelta etica?*, Torino 1991, 96 (con FIVET si intende la "fecondazione in vitro con trasferimento dell'embrione", ndr).

<sup>14</sup> Cfr. *The Barcellona Declaration-Towards an Integrated Approach to Basic*

#### 4. Diritto della famiglia

La questione del “Matrimonio civile per tutti” non può essere trattata correttamente se non la si considera nell’ambito del diritto della famiglia, a livello sia civile che ecclesiale. Se da una parte la famiglia è “soggetto” del diritto della Chiesa, non si deve dimenticare la soggettività della famiglia come istituzione di diritto naturale<sup>15</sup>. È vero che oggi si parla di varie forme di famiglia e che nel dibattito deve sempre essere presa in considerazione la dimensione culturale e storica, ma resta il fatto che la dimensione antropologica non può essere trascurata. Esiste un rapporto tra la famiglia e il diritto naturale che ci permette di riflettere sulla natura della famiglia, sul posto del bambino e sui suoi diritti intrinseci; misconoscerlo significherebbe provocare la perdita di qualsiasi dimensione universalizzabile. Se consideriamo che la dignità umana è il criterio fondamentale per giustificare il principio della non discriminazione, allora sarà in nome della dignità umana che dovremo considerare il diritto dei bambini a vivere in una famiglia, il diritto a non essere discriminati o ad essere messi in una situazione di discriminazione, il diritto di conoscere il loro padre e la loro madre, il diritto di essere rispettati anche in condizioni di vulnerabilità<sup>16</sup>.

*Ethical. Principles Policy Proposals to the European Commission November 1998 by Partners I the BIOMED-II Project Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw.*

<sup>15</sup> Cfr. I. ZUANAZZI, *La famiglia come “soggetto” nel diritto della Chiesa*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 55/2 (2015) 405-423; cfr. anche M. BELLETTI, *Le unioni di persone dello stesso sesso – in attesa di un intervento legislativo – tra giurisprudenza costituzionale, dei giudici comuni e della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *ibid.*, 425-466; cfr. inoltre I. ZUANAZZI, *Per un diritto della famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli*, in *Ius Ecclesiae* XXV (2013) 409-430.

<sup>16</sup> Cfr. A.-M. JERUMANIS, *Il significato della dignità della persona nell’età delle tecnologie riproduttive e della medicina rigenerativa. Rilettura contestuale dell’Istruzione Dignitas personae*, in *RTLu* 1 (2009) 23-61. Sul principio della vulnerabilità cfr. A. CALLEGARI, *Il paradigma della vulnerabilità: brevi riflessioni per una riconfigurazione del dilemma equality-difference*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it) (cons. 15.03.2021).

Per evitare di creare nuove forme di discriminazione, volendo eliminare ogni discriminazione che colpisce persone dello stesso sesso che desiderano vivere insieme, è quindi necessario riflettere più in profondità sulla famiglia per non rimanere solo al livello di un approccio culturale. «La famiglia, infatti, è un'istituzione costitutiva di ogni società umana e nella Chiesa la famiglia cristiana assume un ruolo ulteriore e rilevante in ordine al piano di edificazione del popolo di Dio, quale struttura fondante della comunità e modello della comunione d'amore tra Dio e i fedeli»<sup>17</sup>. Non possiamo non evidenziare che la dichiarazione dei Vescovi svizzeri non si pronuncia direttamente sulla questione del matrimonio e della famiglia, rimanendo solo al livello delle domande etiche che il progetto contiene e sottolineando la distinzione di competenza, dato che il matrimonio cristiano è una realtà di ordine sacramentale: «La CVS, tuttavia, si assicura di astenersi dal prendere una posizione. L'ambito di competenza della Chiesa cattolica in questa materia risiede principalmente nel matrimonio sacramentale e nell'unione davanti a Dio, ma non nel matrimonio civile secondo la legge»<sup>18</sup>.

Quest'ultima affermazione merita di essere intesa in modo corretto e non come se la Chiesa non abbia niente da dire sull'essenza stessa del matrimonio e della famiglia o che non possa con la sua riflessione aiutare a ragionare sulla natura del matrimonio e della famiglia. Possiamo infatti chiederci se, a forza di sottolineare che si tratta di due realtà diverse e di diversa competenza, non si rischi di dimenticare che la famiglia è un'istituzione costitutiva di ogni società umana e che una parola della Chiesa sul matrimonio per tutti non esula totalmente dalle sue competenze<sup>19</sup>.

La questione dei diritti del bambino assume tutta la sua importanza se considerata nel contesto del diritto di famiglia a livello civile. Come sottolinea Ilaria Zuanazzi: «La famiglia è considerata una strut-

<sup>17</sup> ZUANAZZI, *La famiglia come "soggetto" nel diritto della Chiesa*, 405.

<sup>18</sup> *Dichiarazione della Conferenza dei vescovi svizzeri sul «Matrimonio civile per tutti»*.

<sup>19</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie Gratissimam sane*, n. 7.



tura antropologica essenziale della socialità umana, in quanto assume una valenza costitutiva per l'identità e per l'esistenza della persona come "essere-in-relazione", dal momento che inserisce i componenti del gruppo in un sistema di relazioni interpersonali e intergenerazionali che sono formative della soggettività umana, sia individuale sia sociale: relazioni di coniugalità, di genitorialità, di filiazione, di fratellanza»<sup>20</sup>. Allo stesso modo si può sostenere «che la famiglia, quale struttura antropologica essenziale, possiede una giuridicità intrinseca e originaria, come forma specifica di coesistenza tra le persone, sulla base dell'alleanza coniugale e dell'ordine delle generazioni»<sup>21</sup>. La dimensione antropologica non è dunque di marginale importanza allorché si considera la questione della genitorialità e dei diritti dei bambini. Non possiamo dimenticarlo. «La relazione di comunione interpersonale tra i coniugi, poi, si prolunga e si completa nei figli»<sup>22</sup>, con precise responsabilità verso la prole.

Il diritto di famiglia della Chiesa non solo si fonda sulla Rivelazione, ma tra l'economia della salvezza e l'ordine naturale, pur nel rispetto della loro autonomia, esiste un rapporto di reciprocità. L'ordine della creazione non è estraneo all'ordine della redenzione; l'*humanum*, in ultima analisi, dal punto di vista teologico non può essere concepito *etsi Christus non daretur* e, se ciò avviene, lo si fa solo per astrazione metodologica<sup>23</sup>. La legge di Cristo non si pone in alter-

<sup>20</sup> ZUANAZZI, *La famiglia come "soggetto" nel diritto della Chiesa*, 408; cfr., a questo proposito, F. D'AGOSTINO, *La giuridicità costitutiva della famiglia*, in *Id.*, *Linee di una filosofia della famiglia. Nella prospettiva della filosofia del diritto*, Milano 1991, 51-79.

<sup>21</sup> ZUANAZZI, *La famiglia come "soggetto" nel diritto della Chiesa*, 409.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 411.

<sup>23</sup> In una prospettiva cristiana la fondazione ultima è Cristo, seme di tutto, nel quale tutto è stato creato: cfr. G. BIFFI, *Cristocentrismo: presupposti e problemi*, in *AA.VV.*, *Cristocentrismo. Riflessione teologica*, a cura di P. Scarafoni, Roma 2002, 7-21. «Quando si parla di cristocentrismo, non si intende solo affermare il primato del Verbo, ma il primato o la "precedenza" nel disegno di Dio del Verbo incarnato, morto e risuscitato mediante il quale, nel quale e in vista del quale, "furono create tutte le cose nei cieli e sulla

nativa alla legge naturale. La riflessione teologica «si muove sempre in prospettiva integrale, a partire da un intero in cui vivono, senza confusione e senza separazione la natura e la soprannatura, la creazione e la redenzione, l'essenza e la storia»<sup>24</sup>.

In conclusione, dobbiamo dunque affermare che la Chiesa interviene in nome del diritto dei figli e nell'intento di salvaguardare la struttura essenziale della società umana, ricordando che i diritti individuali sono sempre da considerare nel contesto del bene comune. Ecco la ragione per la quale la Conferenza dei Vescovi svizzeri sottolinea il suo disaccordo con il progetto di legge: non lo fa per anacronismo o per omofobia o per un motivo confessionale, ma per una certa concezione del nascituro e del bambino, della dignità che gli compete e dei suoi diritti, lasciandoci con una domanda profetica: in quale società vogliamo vivere nel futuro<sup>25</sup>?

terra, quelle visibili e quelle invisibili" (Colossesi, 1, 15-17). Ovviamente, non in alternativa ma come a compimento della prospettiva giovannea, secondo la quale non v'è nulla che non sia stato fatto per mezzo del Verbo (Giovanni, 1, 3). Il "Primeggiante su tutte le cose" (Colossesi, 1, 18) è, esattamente, il Crocifisso glorificato, che tutto antecede, e da cui tutto dipende. È come dire che Gesù redentore, con la grazia del suo perdono, è il fondamento ontologico e il movente storico di ogni cosa (cfr. Colossesi, 1, 17), l'Oggetto dell'eterno "proposito" di Dio», I. BIFFI, *Un metodo infallibile per rinnovare la teologia*, in L'Osservatore Romano, 26-27 luglio 2010 (reperibile anche in <http://rivistadipedagogiareligiosa.unisal.it/?p=5623>).

<sup>24</sup> A. SCOLA, *Hans Urs von Balthasar: uno stile teologico*, Milano 1991, 122.

<sup>25</sup> Maria Luisa Di Pietro parla di una evoluzione «verso una società artificiale», in *Procreazione assistita e status familiare*, 705-706. Jacques Testart, "padre" del primo bambino francese "prodotto" in vitro nel 1982, attira l'attenzione sul fatto che nella società i progressi straordinari della medicina riproduttiva sono stati accolti con entusiasmo, dimenticando peraltro che in realtà è in corso un nuovo eugenismo democratico, *soft* e insidioso; nel suo libro *Le désir du gène* (1992) offre una descrizione molto lucida della diagnosi preimpianto, evidenziando le sue conseguenze per la PMA. Jürgen Habermas nel suo libro *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale* (Torino 2002) presenta alcune obiezioni che devono far riflettere.